Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

CONSORZIO
PER LO SVILUPPO DEL
POLO UNIVERSITARIO
di GORIZIA

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONVENZIONE

La presente Convenzione regola i rapporti tra:

il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, d'ora in poi "MAECI", codice fiscale 80213330584, PEC: dgri.segreteria@cert.esteri.it, rappresentato dal Direttore Generale per le Risorse e l'Innovazione Ministro Plenipotenziario Luca Sabbatucci, nato a Roma il 05/03/1963, domicilio fiscale in P.le della Farnesina 1, 00135 Roma;

e

Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DISPES) dell'Università degli Studi di Trieste, codice fiscale n°80013890324, PEC: dsps@pec.units.it, rappresentato dal Direttore pro tempore, Prof.ssa Sara Tonolo, nominato con D.R. n. 588 del 23/06/2015, competente alla stipula in forza degli articoli 54 e 55 del regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato e reso esecutivo con D.R. n° 904/2013 del 30/07/2013, d'ora in poi denominato "DISPES";

e

Il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, codice fiscale n° 91004110317, (PEC: consunigo@pec.it), rappresentato dal Presidente e rappresentante legale pro tempore Emilio Sgarlata, nato a Palermo il 18/01/1939, domiciliato per la carica presso il Consorzio Universitario di Gorizia, Via Morelli n. 39, Gorizia, d'ora in poi denominato "Consorzio";

di seguito "le Parti"

PREMESSO

che il DISPES ha come fine primario la promozione della ricerca, della formazione e della diffusione della cultura e a tal fine promuove forme di collaborazione per mezzo di accordi e convenzioni anche in materia di tirocini curriculari, d'ora in avanti "tirocini";

che il Consorzio fornisce sostegno finanziario e organizzativo all'Università degli Studi di Trieste con sede a Gorizia, anche con l'obiettivo di attuare iniziative volte a consolidare ed approfondire il percorso di studio curriculare degli studenti iscritti al polo Universitario di Gorizia;

che il Consorzio finanzia la copertura delle spese relative all'attivazione ed all'espletamento di tirocini curriculari;

che le Parti ritengono sia nel reciproco interesse avviare una cooperazione nel rispetto delle leggi vigenti e dei rispettivi principi statutari;

che i tirocini oggetto della presente Convenzione hanno natura curriculare e che per essi devono essere garantiti i livelli di qualità previsti della normativa vigente;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
2. Oggetto della Convenzione è la regolamentazione e la realizzazione di un programma di tirocini curriculari trimestrali a favore degli studenti italiani provenienti dal Polo Universitario di Gorizia dell'Università degli Studi di Trieste, iscritti al Corso di Laurea magistrale in Diplomazia e Cooperazione Internazionale, da svolgersi a Roma, presso la sede centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, d'ora in poi "la Farnesina".
3. Il Programma mira ad integrare il percorso formativo universitario e a far acquisire allo studente di cittadinanza italiana una conoscenza diretta e concreta delle attività istituzionali svolte dal MAECI.

Articolo 2 – Obiettivo del tirocinio

1. Scopo del tirocinio è agevolare l'acquisizione da parte dello studente di una conoscenza diretta e concreta delle attività svolte dalla Pubblica Amministrazione nel settore delle relazioni internazionali, integrando in tal modo il percorso curriculare degli studenti, anche per favorirne le scelte professionali.
2. Il tirocinio ha natura formativa e non può in alcun modo ed a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo a pretese di compensi o ad aspettative di futuri rapporti lavorativi.

Articolo 3 – Compiti dei contraenti e rimborso spese

1. Il Consorzio si impegna a pubblicizzare, attraverso un Bando rivolto agli studenti dell'Università di Trieste, Polo Universitario di Gorizia, le posizioni di tirocinio disponibili alla Farnesina. Il Consorzio, d'intesa con il DISPES e il MAECI, stabilirà in ciascun Bando i requisiti di partecipazione e l'ammontare del rimborso spese.
2. Il DISPES e il CONSORZIO si impegnano, per ciascuna edizione del Bando, a selezionare e inviare presso la Farnesina un numero di studenti particolarmente meritevoli pari alle offerte pubblicizzate per ciascun trimestre. Ciascun ciclo di tirocini viene svolto sulla base del numero di posizioni disponibili presso le Direzioni Generali e i Servizi alla Farnesina indicati dal MAECI, d'ora in avanti "soggetti ospitanti", del periodo di possibile svolgimento, delle aree operative nelle quali i tirocinanti andranno ad operare e dei requisiti di cui questi ultimi devono essere in possesso, come indicati dal Bando.
3. Il Consorzio assicura ai tirocinanti un contributo economico forfettario a titolo di rimborso spese per ciascun tirocinio trimestrale.
4. Nessun onere pecuniario è a carico del MAECI.

   Il MAECI informa il Consorzio e il DISPES del numero di offerte di tirocinio e dei relativi soggetti ospitanti da pubblicizzare per ogni ciclo di tirocinio. Il MAECI si impegna ad accogliere presso i

soggetti ospitanti gli studenti selezionati e proposti dall'Università per lo svolgimento del tirocinio, sulla base di quanto stabilito dal presente articolo, fino ad un massimo di 18 studenti per anno.

5. Qualsiasi variazione, sospensione o interruzione delle condizioni previste nella presente Convenzione deve essere anticipatamente motivata, comunicata e condivisa tra le Parti.

Articolo 4 – Tutor e progetto formativo

1. L'attività di tirocinio curriculare è seguita e verificata da un tutor accademico designato dall'Università degli Studi di Trieste, in veste di responsabile didattico/organizzativo, e da un responsabile indicato da ciascun soggetto ospitante (tutor in loco).
2. Ciascun tirocinio curriculare è disciplinato da un progetto formativo, redatto sulla base del modello allegato alla presente Convenzione, sottoscritto dallo studente, dal responsabile didattico/organizzativo designato dall'Università e dal tutor in loco. L'Università redige il progetto formativo di ogni tirocinante d'intesa con i soggetti ospitanti, in coerenza con il piano di studi e secondo quanto stabilito dalla presente Convenzione. Esso contiene:

a. il nominativo e la cittadinanza italiana del tirocinante;

b. i nominativi del tutor accademico e del tutor in loco;

c. durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;

3. gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile stipulate in base a quanto disposto dall'art. 5 della presente Convenzione.
4. Il progetto formativo indica altresì gli impegni che il tirocinante deve rispettare, in particolare:

a. una dichiarazione, espressamente sottoscritta dal tirocinante, di assenza di condanne per delitti non colposi, con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi;

b. svolgere le attività conoscitive previste dal progetto formativo con eventuale elaborazione di studi e di ricerche, nonché con eventuali applicazioni operative sperimentali nei limiti consentiti dal progetto;

c. rispettare le norme in materia di salute e di sicurezza sul luogo del lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulla base delle informazioni ricevute dal tutor in loco;

d. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite secondo le istruzioni impartitegli dal tutor in loco;

e. attenersi alle disposizioni di sicurezza fornite dal tutor in loco;

f. rispettare le disposizioni del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e del Codice MAECI di cui al D.M. n. 1600/1759 del 18 settembre 2014.

5. Il progetto formativo comprende inoltre la seguente dichiarazione liberatoria, sottoscritta espressamente dal tirocinante: *"Il tirocinio curricolare svolto presso il Maeci non può in alcun modo e a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo a pretese di compensi".*
6. Il tutor in loco collabora alla redazione della documentazione finale e della valutazione del tirocinio, su modello fornito dall'Università, nelle modalità e nei tempi previsti.
7. Ciascun soggetto ospitante informa l'Università del mancato rispetto da parte dello studente degli impegni previsti nel presente articolo.

Articolo 5 – Assicurazioni

1. Il Consorzio assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose) per tutta la durata del tirocinio. La copertura assicurativa ha validità sul territorio nazionale anche per le attività eventualmente svolte esternamente alle strutture dei soggetti ospitanti, purché rientranti nel Progetto formativo. I riferimenti delle polizze assicurative stipulate sono riportati nel Progetto formativo compilato per ciascun tirocinante.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante ne dà tempestiva comunicazione all'Università ed al Consorzio, fornendo l'eventuale documentazione prevista dalla polizza.

Articolo 6 – Durata del tirocinio e periodi di assenza

1. La durata dei tirocini è di tre mesi.
2. Eventuali giorni di assenza del tirocinante per motivi personali vengono concordati con il tutor in loco, che provvede ad autorizzarli. Questi non devono in ogni caso superare i 6 giorni lavorativi a trimestre, salvo motivate e straordinarie esigenze soggette caso per caso all'autorizzazione del tutor.
3. Eventuali assenze superiori o non autorizzate possono essere, a giudizio del Direttore generale o del Capo del Servizio del soggetto ospitante, motivo di interruzione del tirocinio ai sensi dell'articolo 7 della presente Convenzione.

Articolo 7 – Interruzioni del tirocinio

1. I tirocini possono essere interrotti:

a) qualora il Direttore Generale o il Capo del Servizio del soggetto ospitante lo disponga per ragioni di sicurezza o di opportunità;

b) a seguito di ogni comportamento che, nella valutazione del Direttore Generale o del Capo del Servizio del soggetto ospitante, ovvero del tutor in loco, non sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

2. L'eventuale interruzione deve essere motivata e tempestivamente comunicata all'Università, al tirocinante ed al Consorzio e avrà effetto dalla data dell'interruzione stabilita. La decadenza della borsa di studio e le conseguenti modalità di restituzione parziale o totale del rimborso spese percepito saranno disciplinate dal Bando.

Articolo 8 – Rinnovo

1. La presente Convenzione ha validità di un anno a partire dal giorno della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo mediante scambio di corrispondenza tra le parti, anche per posta elettronica. La parte che intende recedere deve darne comunicazione alle altre Parti contraenti entro un mese prima della scadenza.
2. Per tutto quanto non concordato tra le Parti, si fa riferimento alla normativa vigente.

Articolo 9 – Trattamento dei dati

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente, acconsentire) che "i dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione della Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e, inoltre, per i fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione ai soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Università.

Articolo 10 – Foro competente

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'applicazione o interpretazione della presente Convenzione. Qualora non fosse possibile raggiungere un tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà quello di Roma.

Roma – Gorizia - Trieste, 14 dicembre 2017

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Direttore Generale per le Risorse e l'Innovazione

Min. Plen. Luca Sabbatucci

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Università degli Studi di Trieste

Direttore

Prof.ssa Sara Tonolo

Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia

Il Presidente

Emilio Sgarlata

La presente Convenzione viene sottoscritta digitalmente e perfezionata con scambio digitale a mezzo PEC tra le Parti